

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 5 dicembre 2018

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente,

considerato che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 22 novembre 2018, si compone di due Capi: il Capo I (articoli 1-8) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato; il Capo II (articoli 9-15) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici;

richiamati, in riferimento alla compatibilità con i profili di diritto europeo, gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, al fine di un miglior coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare là dove nei due articoli del disegno di legge è previsto il trattamento dei dati personali, rivelatori di opinioni politiche o di condanne e reati penali, si riscontra essere opportuno un coordinamento con l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, in particolare con il paragrafo 2, laddove vengono disposte le eccezioni e le particolari modalità di trattamento di dati sensibili riferiti all'orientamento politico, e con l'articolo 10 del medesimo regolamento, relativamente al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati;

ritenuto inoltre che il considerando n. 56 del citato regolamento n. 679 afferma che "se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate";

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aprire una riflessione sul testo del disegno di legge, ai fini di un bilanciamento tra i necessari principi di trasparenza e controllo in merito ai finanziamenti e le candidature di partiti e movimenti politici, e la tutela del diritto alla riservatezza di cui al regolamento (UE) n. 679/2016.

Pietro Lorefice

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E